

ATTO N. DD 395

DEL 07/02/2020

Rep. di struttura DD-UA2 N. 26

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
TERRITORIO TRASPORTI**

OGGETTO: TERRITORIO TRASPORTI - COMUNE DI FIORANO CANAVESE -
VARIANTE PARZIALE N. 1/2018 AL P.R.G.C. VIGENTE -
PRONUNCIAMENTO DI INCOMPATIBILITA' E OSSERVAZIONI.

Premesso che la **strumentazione urbanistica** del **Comune di Fiorano Canavese** risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 26-3043 del 14.03.2016;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n° 33 del 18/11/2019, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1/2018 al P.R.G.C., ai sensi del comma 5 art. 17 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana in data 07/01/2020 con nota inviata a mezzo PEC prot. 37 (pervenuta in pari data ns. prot. 620), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal comma 7 del citato articolo;
(Prat. n. VP 01/2020);

i **dati socio-economici e territoriali** caratterizzanti il Comune sono:

- popolazione: 979 abitanti nel 1971, 922 abitanti nel 1981, 837 abitanti nel 1991, 871 abitanti nel 2001 e 837 nel 2011, dati che evidenziano un trend demografico complessivamente in decrescita;
- superficie territoriale di 434,6 ettari, di cui 411,3 di collina e 23,3 di pianura. La conformazione fisico-morfologica rileva 310,1 ettari con pendenze inferiori al 5% (circa il 71% dell'intera superficie comunale), 71,2 ettari con pendenze comprese tra il 5% ed il 25% e circa 53,3 ettari con pendenze superiori al 25%. Per quanto riguarda la Capacità d'Uso dei Suoli, 40 ettari sono compresi nella Classe I^a (9% dell'intero territorio comunale) mentre 272,4 ettari in Classe II^a (circa il 63%); sono altresì presenti 147,7 ettari di "aree boscate";
- è compreso nell'Ambito 24 di approfondimento sovracomunale di "Ivrea", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento

(PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);

- ricompreso nella zona omogenea 9 "Eporediese" della Città Metropolitana di Torino, ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- il PTC2, ai sensi dell'articolo 20 delle N.d.A. individua il Centro Storico del Comune quale "Centro di tipo D, di interesse provinciale";
- insediamenti residenziali: è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 (art. 22 delle N.d.A.);
- non è individuato tra i comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale ai sensi dell'art. 23 delle N.d.A. del PTC2;
- sistema produttivo: non appartiene ad Ambiti di I e II Livello del PTC2, normati dagli articoli 24 e 25 delle N.d.A.;
- infrastrutture viarie: è attraversato dalla Autostrada A5 "Torino - Aosta" e dalla S.P. 69 di Quincinetto. E' inoltre interessato dai seguenti studi di fattibilità di viabilità:
 - Collegamento Pedemontana - S.P. 69 che si propone di svolgere la funzione di Variante alla S.S. 26;
 - Collegamento dal raccordo per Santhià a Borgofranco che si propone di fungere da variante alla S.S. 26 ed alla Autostrada A5;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Rio Ribes e di Rialas, Torrente Acqua Rossa;
 - il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) evidenzia l'inserimento di circa 318 ettari nelle fasce PAI;
 - i dati sul dissesto idrogeologico indicano circa 28 ha di dissesti areali e 500 m di dissesti lineari;
- tutela ambientale: il territorio è interessato per circa 190 ettari da fasce perifluviali mentre sono presenti corridoi di connessione ecologica per una estensione di circa 70 ettari.

dato atto che il Comune di Fiorano Canavese è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 33 del 18/11/2019 di adozione della Variante parziale in questione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n° 1/2018, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad apportare le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

1. Modifica della destinazione urbanistica dell'area delimitata dalle vie Asilo e Circonvallazione, da Rc6 "aree residenziali di completamento" ad Re12 "aree

- residenziali a capacità insediativa esaurita”;
2. Modifica della destinazione urbanistica dell'area attestata all'incrocio tra le vie Vialta e Giacosa, da Re8 “aree residenziali a capacità insediativa esaurita” a Rc6 “aree residenziali di completamento”;
 3. Modifica della destinazione urbanistica dell'area attestata lungo la Via Lessolo ed adiacente all'area denominata Re5, da AT “Aree agricole di tutela ambientale” ad Rc7 “Area residenziale di completamento”;
 4. Modifica delle modalità di intervento dell'area Rn1 con aumento da 2 a 3 ambiti di pianificazione esecutiva;

Preso atto che ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. e del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l'Organo Tecnico Comunale ha espresso con Verbale del 05/06/2019 un parere di esclusione della Variante in oggetto dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), previa consultazione dei Soggetti con Competenze Ambientali che hanno espresso le loro osservazioni sul Documento di Verifica di assoggettabilità alla V.A.S.;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 20/02/2020;

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 “*Tutela ed uso del suolo*”, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è specificato che: “... *contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...*”;

dato atto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 33 del 18/11/2019 di adozione del progetto preliminare della Variante parziale n° 1/2018 al P.R.G.C. vigente:

- “... *contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale...*”;
- *contiene il prospetto numerico che evidenzia “... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga...”;*

dato atto che la Città Metropolitana di Torino può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L. R. n. 56/1977, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, in quanto soggetto

portatore di interessi diffusi;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5, articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*"; comma 2, articolo 50 "*Difesa del Suolo*";

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitano, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del ViceSindaco n. 454-12570/2019 dell'20/11/2019 con il quale si

"dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";

DETERMINA

1. **che**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il progetto preliminare della Variante parziale n. 1/2018 al P.R.G.C. del Comune di Fiorano Canavese, adottato con deliberazione C.C. n. 33 del 18/11/2019, **presenta**, nel cambio di destinazione urbanistica da "AT - aree agricole di tutela ambientale" a "RC7 area di completamento residenziale" dell'area posta lungo la Via Lessolo, **contenuti di incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, mentre la suddetta Variante non si pone in contrasto con i progetti sovra comunali e con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo". In particolare i contenuti di incompatibilità emergono dal mancato rispetto delle seguenti prescrizioni che esigono attuazione tratte dalle N.d.A. del PTC2:

- l'art 21 comma 2 prevede che *"Gli strumenti urbanistici dei Comuni e le varianti configurano le aree urbanizzate esistenti, esterne ai centri storici, come il luogo nel quale di norma si localizza la nuova edificazione mediante i vari tipo di intervento edilizio a tal fine utilizzabili"*;
- l'art. 17 comma 7 recita: *"Il PTC2 individua nei lotti interclusi, nei lotti attualmente inutilizzati anche appartenenti ad altra destinazione urbanistica, le aree idonee per la realizzazione di nuovi complessi residenziali"*;
- l'art. 15 comma 1 sancisce: *"Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti assumono l'obiettivo strategico e generale del contenimento del consumo di suolo e dello sprawling, e privilegiano pertanto, per rispondere al fabbisogno insediativo, gli interventi di riqualificazione e riordino del tessuto urbano esistente perseguendo l'obiettivo di qualità edilizia ed urbanistica, nel rispetto degli standard urbanistici per servizi pubblici e verde. A tal fine:.....**d)** escludono nuovi ambiti urbanistici di espansione dispersi sul territorio libero - non urbanizzato - o allineati lungo gli assi stradali; **e)** perseguono l'obiettivo di realizzare forme compatte degli insediamenti e impedire l'uso di suolo libero"*.

Lo spostamento di fatto di parte delle capacità edificatorie a destinazione residenziale dall'area denominata RC6 dal PRG vigente (zona delimitata dalle vie

Asilo e Circonvallazione) alla prevista area denominata RC7 collocata lungo la via Lessolo contrasta con le “prescrizioni che esigono attuazione” sopra citate in quanto l’area di “decollo” è collocata in zona già urbanizzata ed interclusa mentre l’area di “atterraggio” si configura come un nuovo insediamento “allineato lungo gli assi stradali” in zona periferica; si evidenzia inoltre l’esistenza di aree a destinazione residenziale con capacità edificatorie non utilizzate.

2. **che**, alla luce dell'espressione di incompatibilità sopra motivata, riferita ai contenuti ivi indicati, trova applicazione quanto previsto al comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 che prevede: *"se la....città metropolitana.....ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP.... o i progetti sovracomunali approvati, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole....della città metropolitana"*;
3. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n° 1/2018 al P.R.G.C. vigente (ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 56/1977), adottato dal Comune di Fiorano Canavese, le seguenti osservazioni:
 - a. Con riferimento ai contenuti dell’atto di adozione della Variante in oggetto si segnala che il comma 2 dell’art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i. recita testualmente: *“Le varianti al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; tali condizioni sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione ed approvazione delle varianti stesse”*. Si osserva che detta dichiarazione non emerge dall'atto di adozione. Si rammenta di ottemperare a tale prescrizione nell’atto di approvazione della Variante.
 - b. Si ricorda inoltre che l’atto di adozione della Variante parziale non riporta quanto previsto dall’art. 11, comma 7 del Regolamento di attuazione del Ppr emanato con Decreto del Presidente G.R. 22/03/219 n. 4/R, nella parte che recita testualmente *“... nella deliberazione di adozione delle varianti parziali è dichiarato espressamente il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del Ppr.”*.
 - c. Si rileva che il paragrafo “IX - OSSERVANZA DI NORME SOVRACOMUNALI E VINCOLI VARI” riportato a pagina 8-9 dell’elaborato adottato “Relazione illustrativa” andrebbe implementato in modo da argomentare la compatibilità delle modifiche urbanistiche proposte dalla Variante con i Piani sovracomunali; nel dettaglio si suggerisce di introdurre specifici capitoli per ognuno dei Piani sovraordinati vigenti (PPR, PTR, PTC2) andando a dimostrare, anche mediante l'introduzione di cartogrammi, il rispetto delle previsioni dei medesimi Piani.
 - d. Dagli elaborati adottati e trasmessi non emerge la perimetrazione del centro abitato di cui all’art. 12 comma 2 lett. 5 bis mentre nel punto 3) del dispositivo della deliberazione di adozione della Variante parziale si dà atto che quest'ultima *"non prevede la realizzazione di nuovi volumi o nuove superfici lorde al di fuori delle perimetrazioni del centro abitato di cui all'art. 14, comma*

1, numero 3), lettera d bis)", lasciando presupporre l'esistenza della perimetrazione in parola. A titolo collaborativo si rammenta quanto disposto dall'art. 17 comma 6 della L.U.R.: *"le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, ..."* e si ricorda quanto riportato nella comunicato dell'Assessore Regionale all'Urbanistica Giovanna Quaglia pubblicato sul BUR 44 del 31/10/2013 *"Si ricorda comunque l'opportunità e la convenienza che i Comuni si dotino quanto prima della **perimetrazione** con apposita deliberazione o in sede della prima variante strutturale avviata, ..."*.

- e. Dagli elaborati planimetrici della Variante relativi all'area compresa dalle vie Asilo e Circonvallazione emerge un nuovo fabbricato non presente nella cartografia del PRGC vigente. Si suggerisce di argomentare l'inserimento del fabbricato citato nella relazione illustrativa e, qualora necessario, aggiornare il computo delle volumetrie di cui all'allegato B alla citata relazione.
- f. Dall'esame della documentazione pubblicata sul sito della Regione Piemonte risulta che il Decreto Commissariale del 20/03/1936 ha destinato beni nel Comune di Fiorano ad usi civici. Si suggerisce di verificare che gli immobili oggetto della Variante non siano gravati da usi civici.
- g. Con riferimento a quanto indicato a pag. 3, paragrafo 2.1.1 dell'elaborato *"schede geologico-tecniche relative alle aree oggetto di variante"* ove si legge *"Poichè i lavori di messa in sicurezza/attenuazione del rischio, consistenti in imponenti arginature, sono stati ultimati e collaudati, sull'area possono essere realizzate nuove costruzioni, ampliamenti o completamenti"* si suggerisce, a titolo collaborativo e ferma restando la responsabilità dell'Amministrazione Comunale in materia, di verificare l'ottemperanza alla dichiarazione del raggiungimento dell'obiettivo di minimizzazione del rischio come precisato al paragrafo 7.10 della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare P.G.R. 8/5/1996 n° 7/LAP.

4. **di trasmettere** al Comune di Fiorano Canavese la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 07/02/2020

IL DIRIGENTE (TERRITORIO TRASPORTI)
Fto Giannicola Marengo